



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**II DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 4733 del 10.12.2021 con il quale è conferito al dott. Calogero Franco Fazio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 02.12.2021;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., sulla villa denominata "Villa Grazia" sita in Via Mazzini n. 57 in località Praiano frazione del Comune di Milo;
- ACCERTATO che la villa sopra menzionata, identificata al N.C.E.U. del Comune di Milo (Ct) al Foglio 8 part. 175 sub. 3, così come evidenziata con perimetrazione in colore giallo nell'allegata planimetria catastale degli interni, per i motivi illustrati nella medesima relazione, riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L.R. n. 80 dell'1.08.1977 in quanto costituisce un inestimabile lascito culturale a testimonianza della vita artistica e del pensiero del Maestro xxxxxx xxxxxxxx, cantautore e artista italiano tra i più amati e apprezzati nel panorama musicale nazionale ed internazionale;
- ACCERTATO che alcuni ambienti legati all'attività artistica del Maestro xxxxxx con i compendi di arredo, strumenti, opere pittoriche e beni librari e documentali - meglio descritti nella relazione e nei singoli elenchi che del presente decreto fanno parte integrante - individuati nella quota parte del sub. 3 della Villa, evidenziata con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria catastale degli interni, custodiscono ancora l'originario aspetto e la loro funzione e, pertanto, nel loro insieme ed in relazione al contesto in cui essi sono inseriti, ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L. R. n. 80 dell'1.08.1977, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1 lett. b), rivestono importante interesse storico in quanto rappresentano lo "Studio d'artista";
- RITENUTO necessario definire un'area di rispetto, al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene culturale sopra individuato, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss .mm. ed ii. sulla quota parte di Villa Grazia – consistente in area

libera verde e pertinenze in essa ricadenti, identificata al N.C.E.U. del Comune di Milo (Ct) al F.M. n. 8 part. 175 sub. 4 della stessa particella, così come evidenziata con perimetrazione in colore verde nell'allegata planimetria;

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D. Lgs. nr. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il bene sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

#### DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, la villa denominata **“Villa Grazia”** sita in Via Mazzini n. 57 in località Praiano frazione del Comune di Milo, identificata al N.C.E.U. del Comune di Milo (Ct) al Foglio 8 part. 175 sub. 3, così come evidenziata con perimetrazione in colore giallo nell'allegata planimetria catastale degli interni, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., è dichiarata di interesse storico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art.10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. n. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.
- ART. 2) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, la porzione della villa denominata **“Villa Grazia”** sita in Via Mazzini n. 57 in località Praiano frazione del Comune di Milo (Ct), identificata al N.C.E.U. del Comune di Milo (Ct) al Foglio 8 part. 175 sub. 3, così come evidenziata con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria catastale degli interni, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., è dichiarata di interesse storico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 11, comma 1, lett. b) (Studio d'Artista) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. n. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.
- ART. 3) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico – artistico – architettonico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli stessi non potranno essere demoliti, modificati o restaurati senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22.04.2004. In virtù di quanto disposto dall'art. 51 comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 42/2004 è, altresì, vietato modificare la destinazione d'uso dello Studio d'Artista sopra menzionato e rimuoverne il contenuto. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04. Il presente provvedimento sottopone altresì i proprietari e chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente art,1 alle misure di conservazione così come previsto dalla Sezione II, artt. 30, 31 e 32 del citato Codice. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 4) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, l'area destinata a verde e le pertinenze in essa individuate,

identificate al N.C.E.U. del Comune di Milo (Ct) al F.M. n. 8 part. 175 sub. 4 della stessa particella, così come evidenziate con perimetrazione in colore verde nell'allegata planimetria, sono sottoposte ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 alle seguenti prescrizioni:

- E' fatto divieto assoluto di edificabilità nell'area libera destinata a verde (N.C.E.U. F.M. n. 8 part. 175)
- E' fatto divieto di modificabilità delle pertinenze in essa ricadenti (N.C.E.U. F.M. n. 8 part. 175 sub 4)

ART. 5) La relazione tecnica, l'elenco ditte proprietarie, l'elenco dei beni librari e documentali, la planimetria catastale e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Milo (Ct), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 6) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 nr. 21.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ai sensi della Legge nr. 1034 del 06.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

**PALERMO, li 02 novembre 2022**

IL DIRIGENTE GENERALE  
*F.to* Calogero Franco Fazio